VIVIBANCA
La tua banca per la vita

ASSOFIN
Associazione degli Intermediari Bancari, Finanziari e Assicurativi
ASSILEA
ABI Associazione Bancaria Italiana

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698020
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 70.933.809,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. 04255700652 - P.IVA 12755550014
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

ALLEGATO 3
MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI ASSICURATIVI

Cognome e nome del cliente aderente Cognome Nome
Numero simulazione Numero
Prodotto assicurativo Prodotto

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alla modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-*quater* del Codice delle Assicurazioni private).

SEZIONE I
Informazioni generali sul distributore che entra in contatto con il contraente

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere verificati consultando il RUI - Registro degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, e riassicurativi - sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Distributore principale: VIVIBANCA SPA

con sede legale in VIA GIOLITTI, 15 - 10123 TORINO (TO)

iscritta al RUI, sezione D, n. 000229526 in data 16/11/2007

telefono 011 19781000 sito web WWW.VIVIBANCA.IT

e-mail info@vivibanca.it pec VIVIBANCA@PEC.IT

Soggetto che entra in contatto con il cliente: Cognome e nome

L'attività di distribuzione svolta è soggetta alla vigilanza dell'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) quale autorità competente.

SEZIONE II
Informazioni sul modello di distribuzione

a. ViViBanca S.p.A. agisce su incarico di imprese assicurative e, nella specie, distribuisce prodotti assicurativi di:

Metlife Europe d.a.c. e Metlife Europe Insurance d.a.c

b. il contratto relativo al prodotto assicurativo di Metlife Europe d.a.c. e Metlife Europe Insurance d.a.c (Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di ViViBanca S.p.A.) viene distribuito da ViViBanca S.p.A. che è contraente ed incaricata della distribuzione delle suddette Polizze collettive assicurative, agendo senza rappresentanza, su mandato e per conto di

Metlife Europe d.a.c. e Metlife Europe Insurance d.a.c

SEZIONE III
Informazioni relative a situazioni di potenziale conflitto d'interesse

ViViBanca S.p.A. (nonché il distributore, in caso di soggetto iscritto alla sezione E del RUI operante per conto di ViViBanca S.p.A.) non detiene partecipazioni, dirette o indirette, pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di un'impresa di assicurazione e non è partecipata, direttamente o indirettamente, in misura pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto da alcuna impresa di assicurazione o loro controllanti.

SEZIONE IV
Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto (Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di ViViBanca S.p.A., per le quali con il termine "contraente" di cui appresso si intende il singolo cliente aderente):

a. ViViBanca S.p.A. ed i soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto NON forniscono al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter commi 3 e 4 del Codice delle Assicurazioni Private e quindi NON forniscono alcuna raccomandazione personalizzata;
b. ViViBanca S.p.A. ed i soggetti iscritti alla sezione E del RUI operanti per suo conto distribuiscono i contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano di offrire in modo esclusivo i contratti di una o più imprese di assicurazione. ViViBanca intrattiene rapporti d'affari con le compagnie assicurative – Metlife Europe d.a.c. e Metlife Europe Insurance d.a.c./ Net Insurance S.p.A. e Net Insurance Life S.p.A..

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698020
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 70.933.809,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. 04255700652 - P.IVA 12755550014
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

SEZIONE V
Informazioni sulle remunerazioni

La natura del compenso dell'intermediario è una commissione inclusa nel premio assicurativo, calcolata come percentuale sui premi imponibili pagati dal cliente.

Nel caso di polizze connesse a mutui o altri finanziamenti, quali sono le Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di ViViBanca S.p.A, la misura della provvigione percepita dall'intermediario ViViBanca S.p.A. (che ne riconosce una quota a copertura anche dell'eventuale intervento di soggetti iscritti alla sezione E del RUI ed operanti per suo conto) e pagata dalla compagnia assicurativa è pari a € corrispondente al 50,00 % del premio assicurativo netto.

ViViBanca S.p.A., inoltre, può ricevere una remunerazione aggiuntiva da parte della compagnia assicurativa preponente: nello specifico, con cadenza triennale ed esclusivamente in caso di raggiungimento degli obiettivi di tipo sia quantitativo che qualitativo realizzati in tale arco temporale, potrà percepire una quota monetaria aggiuntiva rispetto all'introito commissionale.

SEZIONE VI
Informazioni sul pagamento dei premi

a. ViViBanca S.p.A., con riferimento ai premi pagati quale contraente ed alle somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti alle imprese assicurative sopra citate, ha stipulato una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4% (quattro per cento) dei premi incassati, con il minimo previsto dalla normativa europea.

b. Le modalità di pagamento dei premi ammessi sono le seguenti: trattandosi di Polizze collettive assicurative abbinate al Prestito Personale di ViViBanca S.p.A., il pagamento del premio alla compagnia assicurativa viene regolato per il tramite di ViViBanca (mediante trattenuta sul netto erogato) e viene pertanto effettuato da quest'ultima (quale contraente e per conto dei singoli clienti aderenti) con ordine di bonifico o altro mezzo di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiaria la compagnia assicurativa.

SEZIONE VII
Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

Reclami.

È facoltà del contraente (intendendosi per tale il cliente che ha aderito alla polizza collettiva assicurativa con la compagnia assicurativa, che vede quale contraente ViViBanca S.p.A.), ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare per iscritto i reclami relativi al comportamento dell'intermediario inviando una comunicazione a:

- ViViBanca S.p.A., Gestione Reclami, via Giolitti n. 15 – 10123 Torino; oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): vivibanca.reclami@pec.it

L'intermediario è tenuto a dare risposta scritta entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Le predette modalità di reclamo si intendono applicabili anche ove il reclamo sia relativo al comportamento dell'intermediario che sia entrato in contatto con il cliente. Quest'ultimo intermediario, nel caso riceva un reclamo, lo trasmette senza ritardo a ViViBanca S.p.A., dandone contestuale notizia al reclamante.
La funzione della gestione reclami non è esternalizzata da parte di ViViBanca S.p.A.
A ViViBanca S.p.A. vanno indirizzati i reclami relativi al comportamento dell'intermediario o degli intermediari, ivi inclusi quelli relativi ai dipendenti o collaboratori, specificando in maniera dettagliata le ragioni e i fatti invocati.
I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale potranno essere inoltrati per iscritto alla compagnia assicurativa, inviando una comunicazione a:

MetLife Rappresentanza Generale per l'Italia, Ufficio Reclami
Via A. Vesalio, 6 - 00161 Roma
Tel. 06 492161-Fax 06 49216300 , email: reclami@metlife.it
Il reclamante potrà altresì presentare reclamo alla compagnia assicurativa anche utilizzando il modello disponibile sul sito www.metlife.it all'interno della sezione "Assistenza Clienti".

I reclami ricevuti dagli intermediari e relativi al comportamento della compagnia assicurativa saranno trasmessi dall'intermediario stesso alla compagnia senza ritardo, dandone contestuale notizia al reclamante.
Il contraente ha inoltre la possibilità, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro il termine di legge (45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo da parte dell'intermediario), di rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma (fax: 06 42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it, info su: www.ivass.it), allegando la documentazione relativa al reclamo trattato dall'intermediario.
Per i reclami rivolti alle compagnie assicurative si veda anche quanto riportato nel DIP aggiuntivo del prodotto assicurativo.

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698020
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 70.933.809,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. 04255700652 - P.IVA 12755550014
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

Il contraente potrà altresì rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo e, in particolare:

(i) Arbitro Assicurativo (ai sensi del Decreto MIMIT n. 215 del 6 novembre 2024 e del provvedimento tecnico- attuativo Ivass n. 106122 del 23 maggio 2025)

Il contraente, qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell'esito del reclamo all'intermediario e/o alla Compagnia Assicurativa o in caso di assenza di riscontro nei termini di legge, ha la facoltà di presentare ricorso all'Arbitro Assicurativo, tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (https://www.arbitroassicurativo.org), dove è possibile consultare gli ulteriori requisiti di ammissibilità, le informazioni relative alle modalità di presentazione del ricorso e ogni altra informazione utile.

(ii) La mediazione (ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28)

Il contraente, ove la controversia riguardi diritti disponibili, potrà esperire la procedura di mediazione, la quale ha lo scopo di tentare di far addivenire le parti a una conciliazione attraverso l'opera di un soggetto imparziale cd. "mediatore". Il contraente potrà adire un organismo di mediazione iscritto nell'apposito registro detenuto dal Ministero di Giustizia nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, mediante la presentazione di un'apposita istanza, presso l'organismo scelto, contenente le informazioni richieste dal relativo organismo. La mediazione è obbligatoria per le controversie relative ai contratti assicurativi.

(iii) La negoziazione assistita (ai sensi del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 convertito in L. n. 162/2014)

Il contraente potrà esperire la procedura di negoziazione assistita volta al raggiungimento di un accordo cd. "convenzione di negoziazione" tramite la quale le parti convengono di cooperare per la risoluzione amichevole della controversia, tramite l'assistenza di avvocati. Il procedimento di negoziazione assistita potrà essere esperito mediante esplicito invito a stipulare la convenzione contenente l'indicazione dell'oggetto della controversia e l'avvertimento che la mancata risposta all'invito -entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione- o il suo rifiuto potrà essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.

SEZIONE VIII
Informazioni sul diritto all'oblio oncologico

ViViBanca S.p.A. comunica che:

a. ai sensi dell'art. 2, comma 1 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, il contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico, il quale prevede che le persone guarite da una patologia oncologica, in sede di stipula o di rinnovo di contratti assicurativi, hanno il diritto di non fornire informazioni, né subire indagini, ivi incluse visite mediche di controllo e accertamenti sanitari in merito alla pregressa condizione patologica da cui siano state precedentemente affette ed il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta, intendendosi per conclusione del trattamento attivo della patologia, in mancanza di recidive, la data dell'ultimo trattamento farmacologico antitumorale, radioterapico o chirurgico. Tale periodo è ridotto a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla tabella di cui all'Allegato I del Decreto del Ministero della salute del 22 marzo 2024, il diritto all'oblio oncologico, in deroga ai termini previsti dal citato art. 2, comma 1 della legge n. 193/2023, matura nei termini indicati nello stesso Allegato. Dette informazioni non possono essere acquisite dal distributore neanche per il tramite di visite mediche, accertamenti sanitari, soggetti diversi dal contraente/assicurato o per il tramite di qualsiasi altra fonte. Qualora tali informazioni siano comunque nella disponibilità del distributore, questi non le utilizza per la determinazione o la modifica delle condizioni contrattuali. I distributori non utilizzano le informazioni sulle patologie oncologiche pregresse, qualora già acquisite, per la valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del contraente, nei casi di cui all'art. 2, comma 5 della legge n. 193/2023 e dei relativi decreti attuativi. Nei casi in cui le informazioni sulla patologia oncologica pregressa sono già state fornite, i distributori procedono alla loro cancellazione entro trenta giorni dal ricevimento della certificazione attestante l'avvenuto oblio oncologico, secondo quanto previsto dall'art. 2 della legge n. 193/2023 e dai relativi decreti attuativi, adoperandosi per assicurare che la cancellazione sia svolta in modo effettivo ed estesa ad ogni raccolta informatica o cartacea.Si rinvia al DIP aggiuntivo fornito dalla Compagnia Assicurativa per la lettura di tutte le pertinenti informazioni e per tutti i contenuti di dettaglio e le modalità di attuazione del citato diritto all'oblio oncologico.
b. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

ViViBanca S.p.A.
Via Giolitti, 15 - 10123 Torino Tel.: 011/19781000 Fax: 011/19698020
www.vivibanca.it email: info@vivibanca.it - Cap. Soc.: € 70.933.809,00 i.v.
Iscr. Reg. imprese Torino, Cod. Fisc. 04255700652 - P.IVA 12755550014
Iscritta all'Albo delle Banche con il n. 5647 - Codice ABI: 05030
Iscritta all'Albo dei Gruppi Bancari con il n. 5030 - Capogruppo del Gruppo Bancario ViViBanca - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Dichiaro di aver ricevuto copia del presente modulo ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS 40/2018

Lì, Gg/mm/aaaa

IL CLIENTE

_____